



INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI TESSERAMENTO IN AMBITO DILETTANTISTICO

Sommario

| | |
|---|----------|
| TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. | 3 |
| TRASFERIMENTO DEFINITIVO | 4 |
| TRASFERIMENTO TEMPORANEO | 4 |
| ART. 103 BIS DELLE N.O.I.F. | 5 |
| RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO (C.D. RIENTRO DA PRESTITO) | 5 |
| ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F. | 6 |
| RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, “GIOVANI DILETTANTI”, “GIOVANI DI SERIE” E DEI “GIOCATORI/GIOCATRICI DI CALCIO A 5” | 6 |

Art. 107 delle N.O.I.F.

Decadenza dal tesseramento per rinuncia (c.d. Liste di Svincolo)

Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all'interno dell'Area L.N.D. è predisposta la sezione, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli dei calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) “**Dilettanti**” e di “**Settore Giovanile e Scolastico**” nel periodo che intercorre tra **venerdì 1° e giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19)** ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 dicembre 2023.

La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata dall'apposizione della firma elettronica e non è prevista la spedizione (o il deposito) della c.d. “Lista di Svincolo” in formato cartaceo.

Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “**definitivo**” riportante l'elenco dei propri atleti/e svincolati/e (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), **apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica del documento.**

Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l'elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta ed oltre i termini sopra stabiliti.

Indicazioni operative:

L'art. 107 delle N.O.I.F. è applicabile a tutti i calciatori e calciatrici titolari di un tesseramento e che **NON abbiano sottoscritto un rapporto di lavoro sportivo.**

Tale vincolo in quanto la volontà risolutiva unilaterale alla base di tale normativa, in questo caso della Società sportiva, andrebbe in conflitto con il presupposto della pluralità di parti in causa per la costituzione del contratto sportivo e per la sua risoluzione disciplinata dall'art. 117 bis delle N.O.I.F.

La gestione delle Liste di Svincolo è stata implementata sul Portale L.N.D. attraverso un controllo della posizione dei calciatori e calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo.

Infatti, un apposito messaggio informerà la Società che non è possibile inserire il calciatore/calciatrice in lista di svincolo e che per svincolare lo stesso è necessario risolvere in maniera consensuale il contratto di lavoro sportivo, ai sensi dell'art.117 bis delle N.O.I.F.

In sostanza, l'art. 107 delle N.O.I.F. trova attuazione per i soli atleti/e tesserati/e con dichiarazione di prestazione volontaria, nonché per quelli/e con vincolo di tesseramento annuale o pluriennale transitorio, i/le quali/le quali potranno essere inseriti/e in lista di svincolo sul Portale L.N.D. con le modalità indicate in precedenza.

Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D.

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice (Calcio a 11) “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi disposti dal Consiglio Federale:

- ***Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti***

da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (Ore 19.00)

- ***Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti***

da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (Ore 19.00)

- ***Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti***

da lunedì 1° gennaio 2024 a mercoledì 31 gennaio 2024 (Ore 19.00)

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (**apposizione della firma elettronica**) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria **entro i termini sopra stabiliti**. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

L'accordo di trasferimento dev'essere timbrato e sottoscritto dal **Presidente della Società cedente**, dal **Presidente della Società cessionaria** e dal **calciatore/calciatrice**, nel caso di calciatore/calciatrice minore, anche dall'**esercente la responsabilità genitoriale**.

Indicazioni operative:

TRASFERIMENTO DEFINITIVO

Per i **trasferimenti definitivi in ambito dilettantistico** è ammessa la cessione del contratto sportivo, **a condizione che la cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021**. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente (Art. 100, comma 1 delle N.O.I.F.).

Il Portale L.N.D. è stato implementato per consentire il trasferimento definitivo con "**Ammissione della cessione del contratto di lavoro sportivo**" in quanto la cessione del contratto di lavoro sportivo è ammessa a condizione che la Società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art.100 delle N.O.I.F.

Sempre all'interno del Portale L.N.D. sono stati inseriti messaggi informativi che forniscono indicazioni e guidano le Società nell'istruire l'eventuale pratica di risoluzione consensuale del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente.

Dopo aver creato la pratica viene predisposto un "cassetto" per il caricamento di un documento di cessione contratto. Prossimamente, inoltre, sarà reso disponibile un *format completo* del documento di cessione.

TRASFERIMENTO TEMPORANEO

Relativamente ai **trasferimenti temporanei in ambito dilettantistico** (Art. 101 delle N.O.I.F.), in **mancanza della possibilità di subentro nel contratto sportivo da parte della Società cessionaria**, l'operazione è fattibile con le seguenti modalità:

1. Qualora la **Società cessionaria non voglia stipulare il contratto sportivo** si potrà avvalere del vincolo di tesseramento con *dichiarazione di prestazione volontaria*.
2. Qualora la **Società cessionaria non possa subentrare nel contratto sportivo** (il caso – ad esempio – di un giovane di serie in apprendistato professionalizzante che passa da Società professionistica a dilettantistica), potrà stipulare un vincolo di tesseramento con *dichiarazione di prestazione volontaria*.

In tutti i casi, il **trasferimento temporaneo comporta, durante il periodo del prestito, la liberazione per la Società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto**. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la Società concedente il prestito.

Il trasferimento temporaneo, pertanto, può essere accompagnato dalla cessione di contratto nella misura in cui sussistono le condizioni di cedibilità del contratto stesso. **L'eventuale cessione comporta che il tesserato renderà la propria prestazione sportiva nell'ambito della Società cessionaria con eguali garanzie (o superiori) indicate nel contratto ceduto**.

Nella misura in cui, come evidenziato in precedenza, **il contratto non possa essere ceduto**, ne deriva che lo stesso viene "congelato" ed il calciatore/calciatrice **opera la sua prestazione sportiva presso la cessionaria come volontario/a**. Al rientro dal prestito, il calciatore/calciatrice sarà di nuovo soggetto alle condizioni contrattuali previste dal contratto originario, per l'eventuale durata residua.

Sempre all'interno del Portale L.N.D. è stata attivata la possibilità di rendere fattibile il **trasferimento temporaneo sia con cessione del contratto sportivo, sia senza cessione del contratto sportivo**, con le seguenti modalità operative:

a) Trasferimento temporaneo con cessione del contratto:

- La **Società cedente** istruisce la pratica indicando la **Società cessionaria** e chiude la pratica allegando il **contratto originario**;
- La **Società cessionaria**, ricevuta la pratica, la esamina e - sussistendo i requisiti descritti – **la approva senza modificare alcun documento allegato**. Subito dopo opererà una pratica di *Aggiornamento Contratto* con la quale **caricherà un accordo di cessione del contratto** per la durata del trasferimento temporaneo;

b) Trasferimento temporaneo senza cessione del contratto:

- La **Società cedente** istruisce la pratica indicando la **Società cessionaria** e chiude la pratica allegando il **contratto originario**;
- La **Società cessionaria**, ricevuta la pratica, la esamina e - sussistendo i requisiti descritti - **la approva senza modificare alcun documento allegato**. Subito dopo opererà una pratica di *Aggiornamento Contratto* con la quale opzionerà il **rapporto di volontarietà**, che avrà la durata del trasferimento temporaneo;

c) Nulla cambia, rispetto al passato, per i trasferimenti temporanei con rapporto volontario o con vincolo annuale o pluriennale transitorio.

Per le operazioni di **trasferimento fra Società del settore professionistico e dilettantistico** (da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 - ore 20.00) di competenza del Portale L.N.D. sono in corso le relative attività di implementazione che saranno rese note in tempo utile.

**Art. 103 bis delle N.O.I.F.
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
(c.d. Rientro da prestito)**


La risoluzione consensuale è consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione a titolo temporaneo intervenuti in ambito dilettantistico, ai sensi dell'art. 103 bis, comma 5 delle N.O.I.F.

In relazione all'applicazione di tale ultima norma, sono state predisposte dai Sistemi Informativi della L.N.D. le modalità degli **atti estintivi di un eventuale contratto sportivo stipulato per la Società cessionaria** nel primo periodo dei trasferimenti della corrente stagione sportiva 2023/2024.

In tal caso, la **Società cessionaria non potrà effettuare una pratica di risoluzione del contratto di lavoro sportivo**, ma – poiché si attiverà la normativa prevista dall'art. 103 bis, comma 5 delle N.O.I.F. (c.d. *Rientro da prestito*) – **tale movimento farà cessare il contratto sportivo con la cessionaria, ripristinando il rapporto con l'originaria Società cedente** sia nel caso in cui questo sia stato regolato tramite sottoscrizione di un contratto sportivo, sia nel caso in cui sia stata sottoscritta la dichiarazione di prestazione volontaria.

**Art. 117 bis delle N.O.I.F.
 Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con
 calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”
 e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”**

In seguito alla modifica apportata all' art. 117 bis delle N.O.I.F, di cui al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 128/A del 24/11/2023, è stata creata una **nuova funzione disponibile sul Portale L.N.D.** all'interno del menù **“Tesseramento Dilettanti”**, tramite la quale sarà possibile, **per i soli calciatori e calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo**, gestire la pratica di risoluzione consensuale.



All'atto della creazione della relativa pratica verrà predisposto un cassetto per il caricamento del **documento di risoluzione consensuale**, per il quale sarà disponibile, inoltre, un *format completo*.

Tale pratica di risoluzione del contratto **dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante della Società con contestuale apposizione del timbro da parte della stessa**, nonché dal calciatore/calciatrice e, successivamente all'**apposizione della firma elettronica**, approvata dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza.

La risoluzione del rapporto contrattuale determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui il Comitato/Divisione/Dipartimento ne prende o ne dà atto ufficialmente. Si considera come atto ufficiale la pubblicazione mediante sul Comunicato Ufficiale, infatti, il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza dovrà inserire, all'atto della convalida, la data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale di riferimento nello spazio appositamente preposto a sistema.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo Collettivo F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.C., gli atti estintivi del contratto devono essere depositati presso il competente Comitato/Divisione/Dipartimento **entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione**, ferma restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Sarà, inoltre, previsto un blocco sul sistema telematico per gli *Aggiornamenti di Posizione* effettuati dopo il 5/01/2024 da parte degli atleti/e che avranno risolto il rispettivo contratto sportivo, come da disposizioni emanate sul Comunicato Ufficiale indicato in precedenza.